Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia

Prot. n . 0022278 / P Data 07/08/2015 Class



Direzione centrale infrastrutture, mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, edilizia

tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732 territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

protocollo n.

A QUANTI IN INDIRIZZO

Trieste,

TRASMESSA VIA PEC

Oggetto: Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), articolo 24 – Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), articoli 40 e 44 bis – Direttive vincolanti – Prezziario regionale – Rete di stazioni appaltanti – Unità specializzate.

Preliminarmente si ritiene necessario segnalare che, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 13/2014, i destinatari della presente direttiva sono tutte le stazioni appaltanti della regione che beneficino di finanziamenti regionali per la realizzazione delle opere e che gestiscano la realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa in nome e per conto della Regione siano essi enti locali che consorzi, che aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica che aziende sanitarie che società partecipate, oltre che tutte le strutture interne all'amministrazione regionale che pongano in essere opere pubbliche, ad eccezione della Protezione Civile, per tutto ciò che non rientra nel regime ordinario. Peraltro, ai sensi dell'art. 40, lettera e) della legge regionale 14/ 2002 la presente circolare costituisce espressione della "attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia" dei lavori pubblici e quindi costituisce un supporto per tutte le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di lavori, di livello locale e regionale, a tutte le amministrazioni aggiudicatrici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Inoltre, la presente direttiva è stata oggetto di esame e di una valutazione generale da parte della IV Commissione consigliare ed è il frutto della collaborazione con i seguenti soggetti istituzionali

- ANCE FVG
- ANCE di Gorizia
- ANCE di Udine
- ANCE di Pordenone
- ANCE di Trieste
- CONFAPI FVG
- Confartigianato FVG
- Organizzazioni sindacali di categoria;

ANCI Friuli Venezia Giulia

Le direttive, pertanto, sono il portato e il frutto dell'esperienza maturata in materia non solo da parte degli Uffici dell'Amministrazione regionale ma anche degli operatori economici tutti, direttamente coinvolti nel processo di realizzazione dei lavori pubblici.

Premesso che:

- l'amministrazione regionale avverte la crescente esigenza di poter procedere in tempi rapidi e con maggiore efficienza all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e ad all'ingegneria e degli appalti pubblici di lavori al duplice fine, da un lato, di accelerarne l'avvio recuperando, per quanto possibile, parte del considerevole tempo assorbito dal lungo iter procedurale di realizzazione delle opere pubbliche nelle diverse fasi di programmazione, finanziamento, progettazione, affidamento ed esecuzione e, dall'altro, di rispettare le scadenze imposte dai complessi meccanismi di finanziamento, vincoli di bilancio e rendicontazione;
- analoghe esigenze hanno indotto lo stesso legislatore nazionale ad intervenire semplificando le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori avuto riguardo al loro importo e/o alla loro tipologia e all'Autorità Nazionale Anticorruzione di definire attraverso le "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" le modalità di affidamento dei c.d. servizi tecnici;
- in particolare, l'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti secondo la procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un congruo numero di operatori economici;
- l'art. 9 del D.L. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014 ha esteso la semplificazione delle procedure per l'affidamento dei lavori di "estrema urgenza" che giustificano il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori fino alla soglia comunitaria ad interventi di varia natura, tra i quali quelli di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di mitigazione dei rischi idraulici e di adeguamento alla normativa antisismica;
- lo stesso articolo 9 sopra citato prevede, per gli interventi di cui al punto precedente, deroghe alle forme di pubblicizzazione e alla vigente normativa in materia di sospensione della stipula del contratto in presenza di ricorsi riducendo altresì i tempi di espletamento della gara a dimostrazione del chiaro intento di snellimento e accelerazione dell'azione amministrativa;
- il legislatore per l'affidamento di appalti di importo contenuto e di non particolare complessità, ha sempre comunque previsto procedure semplificate sia in relazione agli obblighi di pubblicità sia in riferimento alla possibilità di limitare il numero di concorrenti operando una selezione discrezionale degli stessi da parte della stazione appaltante, fondata su elementi fiduciari controbilanciati dall'obbligo di una adeguata rotazione, come nel caso delle acquisizioni in economia mediante affidamenti diretti o procedure di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- il combinato disposto di cui all'art. 122, comma 9 e art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabilisce che, fino al 31.12.2015, le stazioni appaltanti possono applicare per gara pubbliche per l'affidamento di lavori, fino alla soglia comunitaria (Euro 5.186.000,00) aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, indipendentemente

- dalla procedura di aggiudicazione prescelta, il **criterio dell'esclusione automatica delle offerte anomale** con notevoli risparmi di tempo sulle operazioni di gara;
- il criterio di esclusione automatica delle offerte anomale garantisce che il ribasso offerto sia per definizione normativa **non anomalo** in quanto non coincide con il massimo ribasso offerto ma viene calcolato quale media ponderata di tutte le offerte presentate (almeno 10) dopo aver escluso le c.d. "ali" (cioè le offerte con il maggior ribasso e con il minor ribasso);
- il criterio di esclusione automatica delle offerte anomale, infatti, non coincide con il criterio del massimo ribasso che, viceversa, espone l'amministrazione in ogni caso e per qualsiasi importo alla necessità della verifica di congruità dell'offerta che comporta l'attivazione di un sub procedimento lungo e dagli esiti incerti;
- tra le ragioni che suggeriscono l'opportunità di una maggiore velocità nell'affidamento dei lavori pubblici vi è anche il **perdurare della situazione di estrema difficoltà** che colpisce tutti i settori economici e segnatamente il comparto delle costruzioni, determinando gravi ripercussioni in termini socio-economici ed occupazionali sull'intero territorio nazionale;
- in ragione peraltro della pressante crisi economica che perdura ancora nel settore delle costruzioni le stazioni appaltanti hanno la possibilità di dare una risposta alle criticità occupazionali anche attraverso l'elaborazione di criteri di scelta fondati anche sul rilancio dell'occupazione;
- la valorizzazione della valenza sociale degli appalti consente di sviluppare due aspetti intimamente connessi tra di loro dello stesso fenomeno e precisamente quello legato alla promozione dello sviluppo dei territorio mediante l'accesso al mercato da parte delle imprese che hanno solidi legami con le aree nelle quali operano e quello legato alle imprese prossime alle stazioni appaltanti, che per ciò contribuiscono al miglioramento della condizione occupazionale delle aree interessate mediante l'impiego di manodopera locale, indirizzando le risorse pubbliche verso obiettivi di sviluppo sostenibile;

Premesso, altresì, che

- ai sensi dell'art. 13 della L. 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" vengono disciplinate le misure per favorire l'accesso agli appalti da parte delle micro, piccole e medie imprese;
- l'art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 dispone che "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali";
- l'art. 2, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 dispone altresì che "la realizzazione delle grandi infrastrutture... nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese";
- nella Direttiva 2014/24/UE e Direttiva 2014/25/UE si dispone che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità della piccole e medie imprese e a tal fine si parla della suddivisione in lotti "su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto" (Considerando 78 e Considerando 87);

- la medesima indicazione è presente anche tra le buone pratiche portate ad esempio dal "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici" (25 giugno 2008), laddove viene descritta l'esperienza delle amministrazioni irlandesi le quali, nella costruzione di opere di grande entità, procedono ad aggiudicare separatamente i contratti relativi ad aspetti specialistici (es. servizi elettrici, servizi meccanici) ad operatori che devono collaborare con l'imprenditore che si è stato aggiudicato l'appalto di coordinamento dell'intera opera;
- per la natura e la struttura di questa categoria d'imprese, le opportunità del mercato dei contratti pubblici sono principalmente offerte dagli appalti sotto soglia, per i quali vista la limitata disponibilità di risorse pubbliche messe in appalto, vi sono limitati margini per sostenere eventuali costi legati all'organizzazione "a distanza";
- per tale motivo il rilancio delle piccole e medie imprese si coniuga necessariamente anche con il riconoscimento di un valore determinante al concetto di "prossimità al luogo di esecuzione dell'appalto", in ragione dell'importo posto a base di gara, da parte del singolo operatore economico concorrente;

Considerato che:

- sia con l'art. 22, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 che con l'art. 9 del D.L. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014, il legislatore nazionale ha ampliato le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata senza bando limitandosi a fornire quali ulteriori indicazioni solo il ricorso alla procedura prevista dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e il numero di operatori economici da interpellare, con ciò dunque riconoscendo che il corretto esercizio dell'alto grado di discrezionalità introdotto non si pone automaticamente in contrasto con i principi generali che sottendono l'affidamento di contratti pubblici;
- il richiamato art. 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici articola la procedura per giungere all'invito diretto a presentare l'offerta in due fasi la prima funzionale a che "ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato", la seconda consistente nella selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta finalizzate ad appurare che vi siano nel mercato operatori in possesso dei requisiti idonei ai lavori da realizzarsi:
- stante il vigente sistema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, le sopracitate "informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa" sono desumibili dall'attestazione SOA posto che ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 163/2006 "agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di (...) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico- finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione", di tal che la predetta individuazione sul mercato di operatori da consultare si traduce sostanzialmente nell'individuazione delle imprese in possesso di attestazione SOA adeguata ai lavori posti in gara e perciò potenzialmente idonei ma non per questo definibili automaticamente a priori interessati a ricevere l'invito ad eseguire i lavori;
- più chiaramente e sinteticamente, l'indagine di mercato non è lo strumento cui affidare la pubblicizzazione della gara o l'acquisizione di manifestazioni di interesse dal momento che ciò si porrebbe in palese contraddizione con la scelta di adottare una

procedura senza bando per la quale il legislatore, proprio in virtù dell'assenza di informazione preventiva, ha provveduto ad introdurre **l'obbligo della post informazione** e che, qualora la volontà fosse quella della massima pubblicità e della massima acquisizione di manifestazioni di interesse, più correttamente si dovrebbe ricorrere all'utilizzo della procedura di gara aperta;

- l'intero corpo normativo in materia di contratti pubblici è finalizzato a garantire, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 la "qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità";
- solo un corretto e bilanciato rispetto di tutti i principi sopra esposti può consentire il concreto perseguimento della qualità dell'opera mentre enfatizzarne uno o alcuni a discapito di altri è suscettibile di produrre una distorsione del sistema così come avviene sia nel caso della massima pubblicità della procedura di gara accompagnata dalla successiva estrazione a sorte dei concorrenti (dal momento che così facendo si affida a elementi casuali e aleatori l'individuazione dell'operatore cui affidare la concreta realizzazione dell'interesse pubblico) sia nel caso in cui le scelte in merito alle procedure per l'individuazione degli offerenti, ai criteri per la scelta della migliore offerta e ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse avvengono privilegiando processi complessi e laboriosi, che comportano un tale aggravio delle operazioni di gara da risultare sproporzionati ed antieconomici rispetto al valore dell'oggetto posto in appalto;
- per quanto sopra detto, la selezione degli operatori economici tra tutti quelli in possesso di idonea attestazione non può che avvenire valutando ulteriori elementi oltre al possesso dei requisiti minimi di qualificazione SOA per individuare gli operatori più affidabili;
- la necessità di una maggiore attenzione all'individuazione di operatori economici più affidabili è ancor più giustificata alla luce della situazione di eccezionale crisi che si registra in maniera particolarmente acuta con ripercussioni devastanti sia sotto il profilo dell'occupazione che della sopravvivenza del tessuto imprenditoriale locale;
- la carenza di lavori indotta dalla crisi economica in atto esaspera la competizione tra le imprese, inducendole ad assumere comportamenti anomali, con assunzione di rischi sempre più elevati per la gestione dei cantieri e l'acquisizione di nuove commesse;
- l'affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche finanziate o cofinanziate dall'amministrazione regionale, da parte delle stazioni appaltanti della Regione e dalla Regione stessa, ad imprese che operano al limite delle condizioni di sostenibilità economica non risponde al pieno interesse dell'amministrazione regionale, per la quale il mero contenimento del costo dell'opera non è l'unico scopo da perseguire, considerando, altresì, rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse, e pertanto meritevoli di particolare considerazione, anche altri aspetti, quali la qualità dell'opera eseguita, la certezza dei tempi di realizzazione e il modus operandi dell'esecutore, nei confronti tanto delle proprie maestranze quanto di tutti gli operatori coinvolti nel processo produttivo, dal committente al fornitore, al subappaltatore e al responsabile della sicurezza nel cantiere;
- in ragione, anche, di quanto disposto dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE le amministrazioni devono "fare un miglior uso (degli appalti) per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi di valenza sociale" (Considerando 2 e

Considerando 4) nella logica della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, riducendo le barriere di accesso agli appalti sotto soglia e garantendo l'accesso agli operatori economici che, per la loro effettiva operatività, sono in una condizione di prossimità rispetto ai luoghi di esecuzione della commessa;

- la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC, con determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 tra i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare aveva esemplificativamente indicato quello delle "esperienze contrattuali registrate dalla stazioni appaltante nei confronti dell'imprese richiedente", attinente all'affidabilità degli operatori economici e quello legato alla "idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori", attinente al principio dello sviluppo sostenibile;
- inoltre, in ragione del meccanismo fiscale vigente, l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate in regione è suscettibile di generare ritorni fiscali significativi per il bilancio regionale in quanto, avendo ad oggetto interventi che si realizzano sul territorio, essi rappresentano una risorsa anche per il sistema produttivo delle imprese del territorio, che auspicabilmente contribuiscono a realizzarle, garantendo il contributo della mano d'opera locale e contribuendo al ciclo produttivo del sistema regionale fiscale;
- è, dunque, di interesse dell'amministrazione regionale che le opere pubbliche finanziate o
 cofinanziate dall'Amministrazione regionale stessa siano appaltate dalle stazioni
 appaltanti della Regione e dalla Regione stessa, in qualità di amministrazione
 aggiudicatrice, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici,
 ricorrendo a procedure in grado di assicurare che l'esecuzione dei lavori avvenga ad
 opere di imprese fiscalmente aventi sede nella Regione;

Ritenuto peraltro **che,** in definitiva, è interesse dell'amministrazione regionale che le stazioni appaltanti della Regione e la Regione stessa in qualità di amministrazione aggiudicatrice:

- improntino il proprio operato nel rispetto della normativa vigente, perseguendo la garanzia di massima qualità del progetto e dell'esecuzione dell'opera e il bilanciato e corretto ripristino di tutti i principi, cui deve essere improntato l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e dei contratti pubblici;
- assumano le scelte in merito alle procedure per l'individuazione degli offerenti, ai criteri
 per la scelta della migliore offerta e ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse,
 privilegiando procedimenti in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo
 svolgimento del procedimento, la tempestività dell'azione amministrativa e la
 rilevanza dell'oggetto posto in gara;
- assicurino che la realizzazione dell'oggetto dell'appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità tutelando altresì i livelli occupazionali;
- assicurino, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 14/2002 e dell'articolo 89, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, una quantificazione dei costi congrui negli appalti di lavori pubblici, da parte delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia, utilizzando il prezziario regionale, che costituisce elemento di fondamentale e imprescindibile orientamento;
- provvedano alla predisposizione dei bandi, dei disciplinari nonché dei documenti amministrativi e tecnici propedeutici allo svolgimento delle procedure e infine dei capitolati e dei contratti da porre a base di gara nel rispetto dei principi di semplificazione e di trasparenza amministrativa, sul presupposto che la documentazione a supporto della procedura di gara costituisce elemento

fondamentale per evitare ricorsi amministrativi già in sede di gara e per evitare **contestazioni successivamente in sede di esecuzione**:

Rilevato peraltro che:

- l'analisi dei dati relativi agli appalti pubblici nella Regione in possesso dell'Osservatorio regionale evidenzia che, nel 2014, il 95% degli appalti di lavori riguarda opere d'importo inferiore a Euro 1.000.000,00 e di queste oltre il 51% è d'importo inferiore a Euro 150.000, il 34% non supera Euro 500.000 e solo il 10% supera questa soglia;
- le scelte della stazione appaltante devono essere compiute non astrattamente in ragione della possibile applicazione della disciplina ma in ragione della concreta attuazione dei principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in modo da poter garantire il perseguimento dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera con modalità che privilegino l'adeguatezza della procedura;
- sul punto devono essere anche richiamate le modalità di pubblicizzazione degli interventi, d'importo inferiore a Euro 500.000, che sono la sola pubblicazione all'albo pretorio e sul profilo di committente, a dimostrazione del riconoscimento di un interesse di fatto solo locale degli interventi che non superino tale soglia, mentre per interventi superiori a Euro 500.000 la norma prevede in caso di procedura aperta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- il notevole numero di interventi al di sotto della soglia addirittura di qualificazione (quasi il 51% del totale) e una gran parte degli interventi al di sotto della soglia di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (più del 34% del totale) per un complessivo numero di interventi pari al 85%, rendono evidente che, nella Regione Friuli Venezia Giulia gli interventi di realizzazione di lavori esprimono un interesse di livello assolutamente locale o al massimo regionale;
- in ragione del notevole numero di interventi di interesse meramente locale, assume una valenza determinante qualsiasi aumento di costo dettato dalla mancanza di scelte adeguate all'appalto da compiere e, in particolare, le spese generali per la realizzazione di un appalto di modesto valore crescono in ragione della minore prossimità dell'impresa al luogo di esecuzione;
- è necessario, per quanto sopra detto, circoscrivere gli ambiti di scelta, ampiamente discrezionali, posti in capo al Responsabile del procedimento, al fine di poter offrire strumenti concreti ed efficaci per supportarne l'attività amministrativa da svolgere, ricorrendo ad una procedura adeguata alla complessità o meno dell'opera;
- l'indicazione di perseguire una procedura adeguata alla complessità dell'opera costituisce un elemento di trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa che rispetta il principio di legalità dell'agire amministrativo;
- quanto sopra rappresentato costituisce autonomo elemento di integrazione delle motivazioni di scelta della procedura di gara.

Visto l'art. 24 (Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione regionale) della legge regionale 13/2014 secondo il quale "per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a emanare direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi";

Precisato, inoltre, che quanto di seguito indicato **costituisce anche indirizzo interpretativo nella materia** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 40 "Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici" della legge regionale 14/2002.

Tutto ciò premesso, per tutti i lavori finanziati dall'Amministrazione la Regione, la Regione dispone che gli affidamenti **dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e** di **lavori** vengano disposti nel rispetto delle seguenti prescrizioni da intendersi come **contenuti vincolanti ma minimi** del rispetto dei principi e della disciplina della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

A) SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA.

Con riferimento all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la quantificazione dell'importo posto a base di gara deve essere compiuta con l'applicazione dei criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

Come precisato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, per **motivi di trasparenza è obbligatorio** riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il **calcolo dei compensi posti a base di gara** (art. 264 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/2010) inoltre l'applicazione della nuova disciplina, **"non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti**".

Si ribadisce in questa sede che l'applicazione del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) non costituisce titolo per la quantificazione dei costi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi tecnici ma esclusivamente elemento di quantificazione delle spese tecniche ammissibili a contributo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 della legge regionale 14/2002.

1. Affidamenti di incarichi fino a Euro 40.000

La stazione appaltante procede all'affidamento diretto ad un unico operatore economico qualificato..

La pubblicazione dell'atto di affidamento secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando al medesimo operatore affida un unico incarico per un importo, nel corso dell'anno solare, non superiore a Euro 40.000.

Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità dell'opera.

Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.

2. Affidamenti di incarichi per importi inferiori a Euro 100.000

La stazione appaltante procede all'affidamento previo esperimento di procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

Fermo restando il rispetto dei principi ivi indicati, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla **pubblicazione dell'avviso di preinformazione della procedura** che intende compiere sulla GUCE a inizio d'anno, cumulativamente per tutte le

procedure della medesima fattispecie, o anche singolarmente nel corso dell'anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, almeno di 15 giorni.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

Il numero minimo di operatori economici da invitare non deve essere inferiore a 5.

Qualora vi siano richieste in numero maggiore la stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare secondo i seguenti criteri generali di scelta:

- A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
- B) **precedenti esperienze contrattuali** maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità della prestazione valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali, alla valutazione dei contenziosi instaurati;
- C) **manifestazioni di interesse** e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;
- D) **specializzazione del professionista** nella progettazione/direzione lavori/coordinamento della sicurezza di lavori analoghi a quelli in gara.

Qualora il numero di richieste di invito sia in numero inferiore a 5 la stazione appaltante deve integrare tale numero con altri operatori economici qualificati.

In ogni caso, la stazione appaltante non può invitare alla procedura gli operatori economici che, nel corso del medesimo anno solare o dell'anno precedente, si siano già aggiudicati incarichi affidati con la presente procedura, anche se in associazione temporanea di professionisti.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.

3 Affidamenti di incarichi per importi superiori a Euro 100.000

La stazione appaltante procede all'affidamento mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo riguardo a quanto chiarito dalla citata Determinazione n. 4/2015 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di:

- a) fatturato globale per servizi;
- b) avvenuto espletamento di servizi;
- c) avvenuto svolgimento dei servizi di punta;
- d) numero medio annuo del personale.

B) LAVORI PUBBLICI

1. Offerta economicamente più vantaggiosa

Fermo restando che è sempre nella discrezionalità della stazione appaltante individuare possibili elementi di miglioria del progetto messo a gara va segnalato che, in via generale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta un impegno, sia in capo alla stazione appaltante (che ha l'onere di individuare elementi di offerta oggettivi proporzionati e adeguati all'intervento) sia in capo all'impresa (che con tale criteri si impegna ad elaborare una

proposta migliorativa, che deve potersi conciliare con l'**adeguatezza della procedura** in ragione dell'obiettivo della stazione appaltante di realizzare l'opera in tempi e con costi certi).

Proprio per ciò, deve essere **preferibilmente evitato l'utilizzo** di tale criterio in presenza di appalti di **non particolare complessità**, per lavorazioni, ad esempio, di **natura meramente manutentiva** (si pensi alla realizzazione di asfaltature, o di sfalci, ecc..) ovvero quando gli interventi hanno **un valore economico modesto** (si pensi al caso di appalti inferiori a Euro 200.000).

Per contro è evidente che, in caso di **interventi specialistici o particolari** (dragaggi, realizzazione di impianti speciali, lavori di restauro o di ristrutturazione ecc..), in ogni caso d'importo superiore a Euro 200.000, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **meglio si presta all'individuazione del miglior offerente**.

Peraltro, in linea generale, se sussistono le condizioni sopra precisate legate alle lavorazioni specialistiche, l'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere perseguita, se possibile, per i lavori, sopra il milione di euro e deve essere sempre adottata per i valori sopra soglia comunitaria.

Con riferimento a quanto indicato nelle premesse sulla fiscalità territoriale, in considerazione del fatto che la Regione riesce a garantire il finanziamento di interventi pubblici sul territorio sulla base delle entrate del Bilancio regionale, assicurate in relazione anche alla compartecipazione del gettito IVA, in ragione del meccanismo di attribuzione alla Regione di quote fisse di proventi statali riscosse nel territorio regionale, è opportuno, anzi auspicabile, che dalla stessa realizzazione degli interventi si determini una possibile entrata per quanto riguarda la fiscalità garantita dagli interventi stessi.

In questa ottica si segnala che la stessa Amministrazione regionale, in occasione della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ha utilizzato il criterio in parola.

A titolo di esemplificazione, il criterio è stato declinato secondo la seguente formulazione: "Attivazione CAB regionale": il concorrente otterrà il punteggio previsto, alla presentazione della seguente dichiarazione "di impegnarsi a effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di Affidatario nell'ambito del Contratto, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per tutto il tempo di durata del contratto".

Inoltre, negli appalti con l'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono individuare tra i criteri prescelti per l'attribuzione del punteggio soluzioni che unitamente a quello legato alla fiscalità territoriale, possono contribuire a dare una risposta alle criticità occupazionali locali.

Infine, negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante deve assegnare all'offerta tecnica un punteggio non inferiore a 70 e all'elemento prezzo un punteggio non superiore a 30.

In ogni caso, nell'attribuzione del punteggio, l'elemento prezzo deve tenere conto del **prezzo soglia, pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti** i partecipanti alla gara, oltre il quale il punteggio attribuito alle offerte economiche rimane costante, così come indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4 del 2009 e di cui in seguito si riporta la formula in aggiunta alle relative considerazioni.

2. Procedure di aggiudicazione

2.1 Lavori d'importo fino a Euro 40.000

La stazione appaltante procede all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 ad impresa affidabile.

La pubblicazione dell'atto di affidamento dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza.

La stazione appaltante rispetta **il principio di rotazione** allorquando alla medesima impresa affida lavori, **con questa procedura**, per un importo, **nel corso dell'anno solare, non superiore a Euro 40.000** anche con più affidamenti che, in ogni caso, non devono essere superiori **a cinque**. Pertanto, si devono intendere rispettate le prescrizioni per gli affidamenti di lavori d'importo fino a Euro 40.000 allorquando siano verificate positivamente entrambe le condizioni sopra prescritte e precisamente: affidamento di lavori, con questa procedura, ad un'unica impresa complessivamente non superiori a Euro 40.000 e non siano stati superati i cinque affidamenti in un anno.

Il criterio di aggiudicazione è quello del **massimo ribasso** a seguito della negoziazione con il soggetto individuato.

Il responsabile del procedimento deve dare atto della congruità dei prezzi di appalto.

Nel caso di stazioni appaltanti **organizzativamente complesse** è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'**azione ricognitiva interna**.

2.2 Lavori in economia ai sensi dell'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 d'importo pari o superiore a Euro **40.000** e fino a Euro **200.000**

La stazione appaltante procede all'affidamento dei lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 **previo esperimento di apposita indagine di mercato**, da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

L'indagine di mercato, in ragione dell'interesse meramente locale dell'intervento, di cui al periodo precedente deve essere espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte, in ragione dell'importo, ovvero dalle iscrizioni presso le Camere di Commercio e Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero dall'elenco delle imprese qualificate presso il sito dell'ANAC prossime alla località dell'intervento ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, redatto anche in base alle manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure negoziate, procedure ristrette, cottimi per l'affidamento di lavori pervenute alla stazione appaltante.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti **ulteriori criteri generali** di scelta:

- A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
- B) **precedenti esperienze contrattuali** maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;
- C) **manifestazioni di interesse** e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;
- D) specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.
 La pubblicazione dell'atto di affidamento dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il rispetto del principio di trasparenza.

La stazione appaltante **rispetta il principio di rotazione** allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate. Il numero minimo di imprese da invitare **non deve essere inferiore a 10, se esistono in tal numero operatori idonei, e non superiore a 15.**

Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 122, comma 9 e all'art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10.

La stazione appaltante non può invitare **alla sola procedura successiva** le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già **aggiudicate lavori in economia** per importi fino a Euro 200.000.

Nel caso di stazioni appaltanti **organizzativamente complesse** è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante **un'azione ricognitiva interna**.

2.3 Lavori d'importo pari o superiore a Euro **40.000** e fino a Euro **200.000** diversi da quelli in economia

La stazione appaltante procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando con invito diretto **previo esperimento di apposita indagine di mercato**, ai sensi dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

L'indagine di mercato di cui al periodo precedente, in ragione dell'interesse meramente locale dell'intervento, deve essere espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte, in ragione dell'importo, ovvero dalle iscrizioni presso le Camere di Commercio e Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero dall'elenco delle imprese qualificate presso il sito dell'ANAC prossime alla località dell'intervento ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante redatto anche in base alle manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure negoziate, procedure ristrette, cottimi per l'affidamento di lavori pervenute alla stazione appaltante.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti **ulteriori criteri generali** di scelta:

- A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
- B) **precedenti esperienze contrattuali** maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;
- C) **manifestazioni di interesse** e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;
- D) specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.
 La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando, conformemente a

quanto disposto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, procede **alla pubblicazione dei risultati della procedura** di affidamento e dei soggetti invitati.

La stazione appaltante **rispetta il principio di rotazione** allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

Il numero minimo di imprese da invitare non deve essere inferiore a 10, se esistono in tal numero operatori idonei, e non superiore a 15.

Il criterio di aggiudicazione è quello del **massimo ribasso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 122, comma 9 e all'art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le imprese ammesse siano uguali o superiori a 10.

La stazione appaltante **non può invitare alla procedura successiva**, le imprese che nel corso del medesimo anno solare, si siano **già aggiudicate lavori per importi fino a** Euro **200.000**.

Nel caso di stazioni appaltanti **organizzativamente complesse** è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante **un'azione ricognitiva interna**.

2.4 Lavori d'importo superiore a Euro 200.000 e fino a 1 milione di Euro

La stazione appaltante procede all'affidamento mediante **procedura negoziata senza bando** con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato ai sensi dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 o, in alternativa, mediante **procedura negoziata preceduta da pre-informazione**.

2.4.1 Procedura senza bando con invito diretto

Qualora la scelta della stazione appaltante, motivata anche sulla scorta delle ragioni esposte nella premessa e nei considerata alla presente circolare, ricada sul ricorso alla procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato, l'indagine di mercato, in ragione dell'interesse meramente locale dell'intervento, è espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte dall'elenco, delle imprese qualificate presso il sito dell'ANAC prossime alla località dell'intervento, avuto riguardo alla congruenza tra idoneità operativa dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e rilevanza economica e complessità degli stessi e alla relazione tra importo dei lavori da affidare, dimensione aziendale e livelli di importo (classifica) per i quali l'impresa è qualificata, tenuto conto dell'esigenza di assicurare opportunità di partecipazione uguali e paritarie ad imprese tanto di minore quanto di maggiore dimensione e classifica SOA per categoria posseduta.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti **ulteriori criteri generali** di scelta:

- A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
- B) **precedenti esperienze contrattuali** maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;
- C) **manifestazioni di interesse** e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;
- D) **specializzazione dell'impresa** nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

La stazione appaltante **rispetta il principio di trasparenza** allorquando, conformemente a quanto disposto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, **procede alla pubblicazione dei risultati** della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.

La stazione appaltante **rispetta il principio di rotazione**, allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

Il numero di imprese da invitare è compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25.

Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 122, comma 9 e all'art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10 ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione di quanto precisato al punto 1.

La stazione appaltante **non può invitare alla procedura successiva** le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si **siano già aggiudicate lavori, affidati con la presente procedura**.

Nel caso di stazioni appaltanti **organizzativamente complesse** è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante **un'azione ricognitiva interna**.

2.4.2 Procedura con pre-informazione

Qualora la stazione appaltante decida di procedere mediante procedura negoziata **preceduta da pre-informazione**, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla **pubblicazione dell'avviso di pre-informazione** della procedura che intende compiere sulla GUCE.

La pubblicazione può avvenire a inizio d'anno, cumulativamente per tutte le procedure che l'amministrazione intende appaltare con il medesimo tipo di procedura, o anche singolarmente nel corso dell'anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, di almeno 15 giorni.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti criteri generali di scelta:

- A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
- B) **precedenti esperienze contrattuali** maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;
- C) **manifestazioni di interesse** e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;
- D) **specializzazione dell'impresa** nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

La stazione appaltante **rispetta il principio di trasparenza** allorquando, conformemente a quanto disposto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.

La stazione appaltante **rispetta il principio di rotazione** allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni indicate.

Il numero di imprese da invitare è compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25.

Il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** secondo quanto precisato al punto 1 ovvero del **massimo ribasso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale,** ai sensi del combinato disposto, di cui all'art. 122 comma 9 e all'art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10.

La stazione appaltante non può invitare alla **procedura successiva** le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano **già aggiudicate lavori, affidati con la presente procedura**.

Nel caso di stazioni appaltanti **organizzativamente complesse** è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante **un'azione ricognitiva interna**.

2.5 Lavori oltre un milione di Euro e fino alla soglia comunitaria (Euro 5.186.000,00)

Fermi i casi previsti dall'art. 9 del D.L. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014, per i quali la procedura negoziata deve seguire le indicazioni fornite al paragrafo precedente 2.4, e i casi nei quali è possibile ed economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, successivamente da aggiudicarsi con le procedure qui disciplinate, e nel rispetto dell'art. 29, comma 7 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante procede all'affidamento mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, in applicazione di quanto disposto al punto 1, attraverso il criterio del massimo ribasso con l'esclusione automatica delle offerte anomale (fino al 31 dicembre 2015).

2.6 Lavori oltre la soglia comunitaria (Euro 5.186.000,00).

Fermi i casi nei quali è possibile ed economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 successivamente da aggiudicarsi, con le procedure qui disciplinate, e nel rispetto dell'art. 29, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante procede all'affidamento mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Sopralluogo obbligatorio

Per tutti gli appalti di lavori la Stazione appaltante **deve prevedere**, al fine di garantire la formulazione di una offerta consapevole da parte delle imprese, **il sopralluogo obbligatorio** da parte del legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente dell'impresa.

4. Documenti di gara

Negli atti di gara la stazione appaltante, nell'ottica di agevolare gli adempimenti a carico delle imprese, mette a disposizione il computo metrico e l'elenco prezzi in formato editabile (ad es. formato *Open Office*).

5. Prezzo soglia

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si prevede l'introduzione del c.d. **prezzo soglia** pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara e l'attribuzione del punteggio massimo (pari a uno) a tutte le offerte con prezzo pari o inferiore a quello soglia, con il fine di neutralizzare il fenomeno dei maxiribassi, tenuto conto che il concorrente "oltre soglia" non otterrebbe alcun vantaggio aggiuntivo in sede di gara.

L'art. 83, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede, infatti, che la precisazione della ponderazione attribuita ad ogni criterio di valutazione possa essere espressa anche mediante una soglia.

Sul punto è espressamente intervenuta la stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sostenendo, nella citata Determinazione n. 4 del 2009, che "...qualora la soglia riguardi un criterio di valutazione di natura economica da massimizzare (esempio ribasso), nel bando va stabilito che i concorrenti che abbiano superato tale soglia non sono esclusi dalla gara, ma ad essi è attribuito il coefficiente uno, e, quindi, il massimo peso previsto dal bando per tale criterio di valutazione".

Per l'elemento di valutazione "prezzo", il coefficiente $V_{(a)}$ viene determinato come segue:

se $P_i \le P_s \Rightarrow V_{(a)i} = 1$, ovvero viene attribuito il coefficiente 1 a tutte le offerte con prezzo offerto pari o inferiore al prezzo soglia;

se
$$P_i > P_s \Rightarrow V_{(a)i} = \frac{P_b - P_i}{P_b - P_s}$$

dove:

 $V_{(a)i}$ = è il coefficiente attribuito e variabile da 0 a 1

P_i = è il prezzo offerto dal concorrente *i-esimo*

P_h = è l'importo a base di appalto al netto degli oneri per la sicurezza

P_c = è il prezzo soglia, pari alla media dei prezzi offerti

6. Contratto collettivo nazione e territoriale dell'edilizia.

6.1. Obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia

Al fine di ridurre fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese e di illegalità nel lavoro, andrà verificato, in fase di esecuzione di lavori **edili o prevalentemente edili**, l'obbligo di applicazione, a tutte le imprese coinvolte nel processo produttivo, dei contratti collettivi nazionali e territoriali dell'edilizia, ad eccezione di quelle lavorazioni specialistiche che siano riconducibili a contratti diversi (ad es. contratto metalmeccanico per gli impiantisti)".

A tale proposito si veda quanto previsto dal Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 predisposto dall'Autorità nazionale Anticorruzione unitamente alla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 25.07.13 prot. 37/0013477 nonché la nota di risposta del Ministero del Lavoro alla lettera congiunta delle parti sociali dell'edilizia di data 1 Luglio 2015, con la quale il Ministero del Lavoro conferma l'orientamento, secondo il quale le imprese partecipanti all'appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il Ccnl edilizia (riportando a tal proposito anche il recente parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015).

Il Ministero prosegue asserendo che **un'impresa affidataria di lavori edili** o prevalentemente edili è **tenuta ad osservare**, secondo il richiamo operato dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, il **contratto collettivo nazionale e territoriale di zona** in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute.

Ovviamente, il Ministero a corollario di quanto detto, precisa che l'obbligatorietà nell'applicazione del contratto dell'edilizia deve negarsi in capo ad un'impresa inquadrata o inquadrabile in un settore diverso da quello edile, comunque operante in una realtà di cantiere laddove l'attività affidata non sia prevalentemente edile.

Pertanto, il Ministero conferma che le imprese sono obbligate ad iscrivere i **lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente** ogni qualvolta l'oggetto dei lavori riguardi in misura prevalente la categoria di opere che rientrano tra le attività previste dal contratto del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento.

6.2. Ruolo dei rappresentanti della sicurezza

Al fine di garantire le **migliori condizioni di sicurezza nei cantieri**, nel confermarne la peculiarità partecipativa e collaborativa in questo processo del ruolo del RLS e RLST come figure di rappresentanza dei lavoratori – come definito sia dal D.Lgs. 81/2008 che dal CCNL del settore edile – si richiamano il ruolo ed i compiti di **intermediazione e di confronto** di tali figure professionali specifiche nel campo della prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

C) SORTEGGIO

Alla luce di tutto quanto sopra indicato, si dispone che non sia più possibile individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici da invitare per tutte le procedure di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria o di lavori, in quanto modalità che in realtà non costituisce esercizio di una attività amministrativa in senso stretto ma mera procedura fattuale, che non garantisce il rispetto di alcun principio, tra quelli previsti per le procedure di gara.

Infatti, con il sorteggio **non si opera una scelta** ma si lascia al caso l'individuazione dell'operatore economico da invitare.

D) PREZZIARIO REGIONALE

In attuazione di quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale 14/2002 recante la "Disciplina organica dei lavori pubblici", la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia per promuovere la realizzazione di lavori pubblici d'interesse regionale e locale ha provveduto all'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici per l'anno 2015 sulla scorta dell'attività svolta dal tavolo tecnico allargato permanente.

Infatti, già con delibera di generalità n. 819 dd. 30.4.2015, valutata positivamente l'attività svolta, la Giunta ha ravvisato l'opportunità di confermare il tavolo tecnico allargato, coordinato dalla competente struttura della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, come integrato dagli ulteriori soggetti che hanno manifestato la volontà di farvi parte, nella seguente composizione aggiornata:

- **Unioncamere** Unione delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del Friuli Venezia Giulia:
- ANCE Associazione dei costruttori edili del Friuli Venezia Giulia;
- UPI Unione delle province del Friuli Venezia Giulia;
- ANCI Associazione nazionale dei comuni del Friuli Venezia Giulia;
- Federazioni regionali degli Ordini e Collegi professionali del Friuli Venezia Giulia;
- Confartigianato del Friuli Venezia Giulia;
- CONFAPI Associazione piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia.

Il prezziario è il risultato di **un'attività di aggiornamento** operata sulle **singole voci elementari di costo**, previo monitoraggio di una serie di prezzi-campione sul mercato regionale, attraverso il coinvolgimento diretto di produttori e fornitori del Friuli Venezia Giulia, per le componenti più rappresentative.

Inoltre il documento è stato integrato con l'indicazione della **percentuale d'incidenza del costo della manodopera** sui singoli magisteri nonché l'aggiornamento delle **specifiche tecniche** dei magisteri relativi, in particolare, all'edilizia, all'impiantistica elettrica e meccanica, al fine di perseguire un costante allineamento del documento all'evoluzione tecnica e normativa in atto.

L'importante lavoro svolto si è concretizzato con l'approvazione del prezziario 2015 da parte della **Giunta regionale con la deliberazione n. 1431 del 17 luglio 2015**.

Peraltro, sono già iniziate le attività per procedere all'aggiornamento del prezziario, con la costituzione di gruppi di lavoro, dedicati alle singole aree tematiche, con l'obiettivo di procedere all'approvazione dell'edizione 2016 entro il primo quadrimestre del prossimo anno.

Sotto questo profilo si ricorda che il prezziario regionale **deve costituire** il punto di riferimento per la quantificazione dei **lavori di rilievo regionale e locale** ai sensi del combinato disposto dall'articolo 89 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 40, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2002.

Infatti, l'art. 89 del D.Lgs. 163/2006 pone in capo alle Regioni e Province autonome il compito di operare per quanto di competenza in materia di "strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi".

L'esercizio di tale competenza da parte della Regione Friuli Venezia Giulia si è concretizzato con la formulazione dell'art. 40, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2002, che individua nell'organizzazione del prezziario regionale una modalità di attuazione del principio di uniformità nell'indirizzo interpretativo posta in capo alla Regione medesima.

Per quanto sopra detto, l'articolo 89, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 deve essere applicato tenendo a mente che, per la quantificazione di **costi congrui negli appalti di lavori pubblici**, da parte delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia, il prezziario regionale approvato con deliberazione n. 1431 del 17 luglio 2015 costituisce **elemento di fondamentale e imprescindibile orientamento**.

E) RETE DI STAZIONI APPALTANTI

La **Giunta con generalità 1500 del 22 luglio 2015** ha avviato l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 avente ad oggetto la **costituzione di una rete di stazioni appaltanti**.

Tale disposizione prevede che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi di razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, promuova la **definizione di stazioni appaltanti adeguate** alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente sia per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria che dei lavori.

Con la generalità approvata la Regione, attraverso il proprio coordinamento e il proprio supporto, avvia il **processo di attivazione della rete** di stazioni appaltanti diffuse sul territorio e **idonee** allo svolgimento delle funzioni e attività **commisurate al livello di organizzazione e di autonomia raggiunta**, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.

Con il percorso iniziato il 22 luglio 2015 viene, peraltro, data risposta concreta alle previsioni dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, che impone ai **comuni non capoluogo di provincia**, già a partire dal primo novembre 2015, l'**obbligo di svolgere le funzioni di stazione appaltante**, per l'affidamento di contratti di lavori, esclusivamente in forma associata o consorziandosi.

Peraltro nell'esercizio della propria autonomia in materia di organizzazione amministrativa la Regione nella **legge di assestamento** approvata in data 23 luglio 2015 ha disposto che il termine di applicazione di tale disciplina **decorra dal 1º gennaio 2016**.

Secondo quanto approvato la Regione procederà per l'attivazione della rete di stazioni appaltanti attraverso:

- a) la **conclusione di accordi puntuali** con tutti gli enti locali, compresi i capoluoghi di Provincia, e con le Stazioni appaltanti del territorio;
- b) la **messa a disposizione** di una **piattaforma telematica** sulla quale svolgere tutte le procedure di affidamento che prevedano la necessità di una procedura anche ufficiosa di gara;
- c) la predisposizione di una modulistica unificata e di parametri omogenei da utilizzare nelle rispettive procedure di gara.

Si evidenzia, pertanto, che le stazioni appaltanti della rete si avvarranno delle **competenze dei funzionari** appartenenti al comparto unico regionale "attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra enti" con ciò rendendo di fatto **concreta l'applicazione** del principio di istituzione dello stesso **comparto unico regionale**.

Il materiale coordinamento e supporto verrà realizzato attraverso la messa a disposizione della **piattaforma telematica** sulla quale svolgere le procedure di gara.

Tale piattaforma, gestita direttamente dal Servizio Lavori Pubblici, sarà il luogo virtuale nel quale tutte le stazioni appaltanti associate potranno trovare **procedimenti uniformi per l'affidamento di lavori** e tutti gli operatori economici potranno trovare **strumenti omogenei di partecipazione**.

Con tale strumento, infatti, la Regione potrà garantire sia il coordinamento delle procedure che un efficace ruolo di supporto agli enti locali nella realizzazione di lavori pubblici.

Le modalità procedimentali della procedura di attivazione della rete di stazioni appaltanti prevedono l'**approvazione da parte del CAL** della bozza di convenzione da stipulare con gli enti locali

A seguito dell'approvazione da parte del CAL, verrà parallelamente avviata l'**interlocuzione con** l'**ANAC** sotto il profilo dell'adeguatezza del sistema avviato sia in rapporto alle previsioni dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 sia in ragione della stessa legge delega approvata dal Senato della Repubblica per la scrittura del nuovo "Codice degli appalti".

La bozza di convenzione, predisposta e approvata dalla Direzione Centrale - Servizio lavori pubblici, verrà sottoscritta dai singoli enti locali aderenti alla rete.

F) UNITÀ SPECIALIZZATE.

Sempre nell'ottica di garantire da parte della Regione il proprio supporto non solo di natura strumentale ma anche di natura sostanziale, la generalità n. 1500 del 22 luglio 2015, in attuazione del medesimo articolo 44 bis della legge regionale 14/2002, prevede che siano costituiti all'interno della Direzione centrale i nuclei di supporto denominati "unità specializzate", funzionari, tecnici, giuridici ed economici, appartenenti agli enti locali, con l'incarico di garantire alla singola stazione appaltante associata il proprio supporto tecnico, giuridico ed economico, per la risoluzione di problematiche legate alla realizzazione di lavori pubblici.

La Direzione Centrale - Servizio lavori pubblici provvederà all'acquisizione, mediante espressa richiesta da trasmettere a tutte le stazioni appaltanti della Regione, della **disponibilità alla partecipazione** alle unità specializzate, che verranno costituite all'interno della Direzione centrale per le finalità di cui agli articoli 44 e 44 bis della legge regionale 14/2002, da parte dei dipendenti del comparto unico per la realizzazione di lavori pubblici.

G) SANZIONI

Nei confronti di tutti i soggetti ai quali si applica l'art. 24 della legge regionale 13/2014, il rispetto delle presenti direttive vincolanti costituisce elemento di valutazione obiettivo

del parametro di adeguatezza della stazione appaltante, nell'ambito del processo di costituzione della **rete di stazioni appaltanti**, anche sulla scorta di segnalazioni e dei dati inseriti **nell'Osservatorio dei Lavori Pubblici**, sotto i seguenti profili:

- 1) effettiva capacità organizzativa nello svolgimento delle procedure di gara;
- 2) effettiva capacità tecnica nello svolgimento delle procedure di gara.

Per concludere, fermo restando che le indicazioni riportate al **punto E) ed F)** sono indicazioni rivolte a tutti quanti in indirizzo al fine di comunicare **le linee di attività che la Direzione** sta portando avanti nell'ambito dei lavori pubblici, si ribadisce che le indicazioni riportate **ai punti A)**, **B)**, **C)**, **D) e G) assumono il valore**, nel senso precisato all'inizio **di applicazione dell'art. 24 della legge regionale 13/2014 nei confronti dei soggetti richiamati all'inizio della presente direttiva** e di interpretazione della disciplina in materia ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2002 nei confronti di tutte le stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per i lavori di interesse locale o regionale.

Si rimane, pertanto, a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario, preannunciando che il giorno 17 settembre 2015 presso l'Auditorium della Regione in via Sabbadini a Udine, e in collegamento con le sedi regionali di Trieste, Gorizia e Pordenone, si svolgerà l'ottavo incontro del ciclo "Costruire al tempo del patto di stabilità", nel corso del quale verranno prese in esame le presenti direttive nonché le attività poste in campo dalla Regione per l'istituzione della rete di stazioni appaltanti sul territorio e delle unità specializzate, auspicando un confronto diretto con quanti in indirizzo, per avviare un percorso dialettico, che si ritiene fondamentale, per l'attività di supporto e di indirizzo in materia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di lavori pubblici.

Per ogni necessità di contatto e/o supporto nell'applicazione delle disposizioni impartite si segnala la piena disponibilità del Servizio lavori pubblici e in particolare, del dott. Marco Padrini, (tel. 0403774514 – cell. 3371060645 – email: marco.padrini@regione.fvg.it), dell'arch. Alessandro Canola (tel. 0403774525 – email: alessandro.canola@regione.fvg.it), del dott. Fulvio Carli (tel. 0481386373 – email: fulvio.carli@regione.fvg.it), dell'ing. Claudio Degano (tel. 0432555023 – cell. 3346659261 – email: claudio.degano@regione.fvg.it), della dott.ssa Diana Luddi (tel. 0434529421 – email: diana.luddi@regione.fvg.it) e della dott.ssa Consuelo Simone (tel. 0481386360 – email: consuelo.simone@regione.fvg.it).

IL DIRETTORE CENTRALE dott.ssa Magda Uliana f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/03/2000 n. 7, si comunica quanto segue:

Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia tel. 0403774721, e-mail: territorio@regione.fvg.it, PEC: territorio@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Magda Uliana tel. 040-3774722, e-mail: magda.uliana@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Marco Padrini tel. 040-3774514, e-mail: marco.padrini@regione.fvg.it